



COMUNE DI VILLAVERLA

Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244

Tel. 0445/355535 Fax.0445/355539

Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: tributi@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Tributi

Rep. n. 43.04

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 10/06/2014

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 25/09/2014

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/03/2015

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28/04/2016

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26/07/2018

INDICE GENERALE

CAPITOLO I

Disciplina generale IUC - Imposta unica comunale

CAPITOLO II

Regolamento IMU - Imposta municipale propria

CAPITOLO III

Regolamento TASI - Tributo sui servizi indivisibili

CAPITOLO IV

Regolamento TARI - Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti

CAPITOLO I

Disciplina generale IUC - Imposta unica comunale

Art. 1 - Disciplina dell'imposta unica comunale

Art. 2 - Termini e modalità di determinazione delle tariffe e delle aliquote dell'imposta unica comunale

Art. 3 - Termine di presentazione della dichiarazione

Art. 4 - Modalità di versamento

Art. 5 - Scadenze di versamento

Art. 6 – Funzionario responsabile del tributo

Art. 7 - Accertamento

Art. 8 – Versamento rateale

Art. 9 – Sanzioni e interessi

Art. 10 – Riscossione

Art. 11 – Rimborsi

Art. 12 – Contenzioso

Art. 13 – Importi minimi per la riscossione e il rimborso

Art. 14 – Compensazione fra crediti e debiti

Art. 15 – Sospensione dei termini di versamento

Art. 16 - Decorrenza ed efficacia del Regolamento

ART. 1 - Disciplina dell'imposta unica comunale IUC

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale IUC, istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. La **IUC** si compone dell'imposta municipale propria **IMU**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili **TASI**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti **TARI**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

3. Nel capitolo I del presente Regolamento sono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le componenti della medesima, nei successivi capitoli sono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC e precisamente:

per quanto riguarda l'IMU:

- la disciplina delle agevolazioni e delle riduzioni,
- la disciplina delle assimilazioni all'abitazione principale,

per quanto riguarda la TARI:

- i criteri per la determinazione delle tariffe,
- la disciplina delle riduzioni tariffarie,
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni tariffarie,
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti,
- la classificazione delle categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzioni rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta,
- i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo,

per quanto riguarda la TASI:

- la disciplina delle riduzioni,
- l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura il tributo è diretto.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2- Termini e modalità di determinazione delle tariffe e delle aliquote dell'imposta unica comunale

1. Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:

– le aliquote dell'IMU

– **le tariffe della TARI**, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio,

le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi indivisibili individuati, e che possono essere differenziate in ragione del settore di attività e della tipologia e destinazione degli immobili.

Art. 3 - Termine di presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su apposito modello predisposto a cura dal Comune e pubblicato sul sito internet, ha effetto anche per gli anni successivi, tranne qualora si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In tale ipotesi, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

3. Nella dichiarazione relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla **TARI**, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

5. Ai fini della dichiarazione relativa alla **TASI**, si applicano le disposizioni relative alla presentazione della dichiarazione IMU.

Art. 4 - Modalità di versamento

1. Il versamento dell'IMU e della TASI è effettuato, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (Modello F24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato art. 17.

2. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (Modello F24)

ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Art. 5 - Scadenze di versamento

1. I soggetti passivi dell'imposta municipale unica **IMU** effettuano il versamento in due rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno.

2. I soggetti passivi del tributo per i servizi indivisibili **TASI** effettuano il versamento in due rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno.

3. I soggetti passivi del tributo per la copertura del servizio di gestione dei rifiuti **TARI** effettuano il versamento in due rate scadenti la prima il 31 marzo e la seconda il 30 settembre. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 31 marzo.

Art. 6 - Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 7 - Accertamento

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c..

2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, un apposito avviso motivato.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, nelle forme di legge, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato

all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

5. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 8 - Versamento rateale

1. Su richiesta del contribuente, per situazioni particolari di difficoltà economica o altre situazioni a carattere eccezionale debitamente documentate come indicato al comma 5 ter, che comportino una obiettiva difficoltà a versare tempestivamente le somme determinate negli avvisi di accertamento IUC, il Responsabile del tributo può autorizzare il versamento rateale del tributo dovuto a seguito dell'attività di accertamento, per importi superiori complessivamente ad euro 100,00.

2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del versamento del tributo, come indicato nell'avviso di accertamento.

3. E' ammesso l'utilizzo degli istituti previsti dagli artt. 14, 4° comma, del D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 473 e 17, 2° comma, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (definizione agevolata), anche quando venga concessa la rateazione del tributo complessivamente dovuto, a condizione che si provveda al versamento di ogni rata alle rispettive scadenze fissate.

4. Per tributo complessivamente dovuto si intende il tributo o il maggior tributo accertato, risultante dall'avviso di accertamento interessante una o più annualità, notificato al contribuente, comprensivo degli interessi maturati nonché dell'importo delle sanzioni irrogate.

5. Il versamento sarà ripartito come segue:

- in 3 rate mensili per somme da euro 100,00 fino ad euro 500,00
- in 5 rate mensili per somme da euro 501,00 fino ad euro 1.000,00
- in 6 rate mensili per somme da euro 1.001,00 fino ad euro 1.500,00
- in 8 rate mensili per somme da euro 1.501,00 fino ad euro 2.500,00
- in 10 rate mensili per somme da euro 2.501,00 fino ad euro 3.500,00
- in 12 rate mensili per somme da euro 3.501,00 fino ad euro 5.000,00
- in 14 rate mensili per somme da euro 5.001,00 fino ad euro 6.000,00
- in 16 rate mensili per somme da euro 6.001,00 fino ad euro 7.000,00
- in 18 rate mensili per somme da euro 7.001,00 fino ad euro 8.000,00
- in 20 rate mensili per somme da euro 8.001,00 fino ad euro 9.000,00

in 22 rate mensili per somme da euro 9.001,00 fino ad euro 10.000,00
in 24 rate mensili per somme da euro 10.001,00 in poi.

5 bis. In particolari casi di difficoltà economica o altre situazioni di carattere eccezionale, debitamente documentate come indicato al comma 5 ter, potrà essere autorizzato il versamento rateale anche nel caso di tributo scaduto, di importo superiore ad € 100,00, per il quale non sia stata ancora effettuata l'attività di accertamento, con le stesse modalità indicate al comma 5.

5 ter. Alla richiesta di rateazione dovrà essere allegata, al fine di verificare la situazione di difficoltà economica, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 debitamente motivata in ordine alla situazione di difficoltà economica rappresentata;

6. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente, anche nel caso di rateizzazione in seguito ad accertamento con adesione, è superiore ad euro 15.000,00, il riconoscimento del pagamento rateale è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.

7. La prima rata deve essere versata entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, al fine di usufruire del beneficio della riduzione delle sanzioni per l'adesione all'accertamento; le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo.

8. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale, decorrenti dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento della prima rata fino alla scadenza di ogni singola rata.

9. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade sia dal beneficio della definizione agevolata di cui alle disposizioni di legge citate nel precedente comma 3, sia dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo, compresa la sanzione intera, entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, salvo quanto previsto dal comma successivo.

10. Il tardivo pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta l'irrogazione della sanzione per tardivo pagamento prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, commisurata all'importo della rata versata in ritardo e degli interessi legali, tranne il caso in cui il contribuente si avvalga del ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva.

11. In ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione con ricalcolo degli interessi.

Art. 9 – Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applicano le disposizioni dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, vale a dire la sanzione del 30 per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per

ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'art. 7 del presente Regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni, di cui ai commi precedenti, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni previste dai commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

7. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 10 - Riscossione

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, a mezzo ruolo coattivo di cui al D.P.R. 602/1973, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 11 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Art. 12 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. L' istituto dell' accertamento con adesione sarà applicato sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e degli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle norme vigenti.

Art. 13 – Importi minimi per la riscossione e il rimborso

1. Non sono dovuti i versamenti per importi inferiori ad euro 3,00 annui, per ciascun tributo, come stabilito dal comma 4 dell'art. 4 del Regolamento delle Entrate Comunali.

2. In sede di verifica ed accertamento non si procederà all' emissione di provvedimenti né al rimborso per importi inferiori ad euro 12,00 per ciascun tributo; tale importo si intende comprensivo dell' imposta, tassa, tributo, contributo e di sanzioni ed interessi, come stabilito dal comma 5 dell'art. 4 del Regolamento delle Entrate Comunali.

Art. 14 – Compensazione fra crediti e debiti

1. E' ammessa la compensazione fra crediti e debiti relativa ai tre componenti dell' imposta unica comunale.

2. La compensazione è altresì ammessa qualora le somme a credito e a debito derivino dall' attività di accertamento dell' ufficio per lo stesso o altro tributo, che compone la IUC, in capo al medesimo soggetto ed eventuali contitolari, ovvero dalla liquidazione del rimborso chiesto dal contribuente, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

3. Nel caso in cui la somma da rimborsare sia maggiore dell' importo dovuto, l' ufficio rimborserà la somma eccedente non coperta da compensazione.

Art. 15 – Sospensione dei termini di versamento

1. Nel caso in cui il Comune sia colpito da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, a condizione che sia stato dichiarato dagli organi competenti lo stato di emergenza, la Giunta Comunale può deliberare le condizioni per la sospensione del pagamento delle varie componenti I.U.C..

Art. 16 – Decorrenza ed efficacia del Regolamento

1. Le norme del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

CAPITOLO II

Regolamento IMU - Imposta municipale propria

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizione di abitazione principale, fabbricato ed area fabbricabile

Art. 3 – Soggetti passivi

Art. 4 – Base imponibile

Art. 5 – Riduzione per i terreni agricoli

Art. 6 – Determinazione dell'aliquota dell'imposta

Art. 7 – Detrazione per l'abitazione principale

Art. 8 – Assimilazione all'abitazione principale

Art. 9 – Agevolazioni

Art. 10 - Esenzioni

Art. 11 – Esclusioni

Art. 12 – Disciplina dei fabbricati inagibili/inabitabili

Art. 13 – Quota riservata allo Stato

Art. 14 – Versamenti

Art. 15 – Dichiarazione

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente capitolo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltretutto dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione delle abitazioni principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.

Art. 2 - Definizione di abitazione principale, fabbricato ed area fabbricabile

1. Ai fini dell'imposta municipale propria:

a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data di accatastamento e comunque dalla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato;

d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno

sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Art. 3 – Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 4 – Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n., 662, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con

decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, purchè non identificabili con quelli di cui al successivo comma 5, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.

6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

8. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale solo alcune unità immobiliari siano state ultimate e accatastate, queste ultime sono assoggettate all'imposta quali fabbricati, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data di accatastamento o di utilizzo. Conseguentemente, il valore imponibile dell'area sulla quale è in corso la costruzione delle restanti unità immobiliari, ai fini impositivi, è ridotto in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già ultimata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 5 - Riduzione per i terreni agricoli

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Art. 6 – Determinazione dell'aliquota dell'imposta

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 444, della Legge 228/2012 al fine di ristabilire gli equilibri di bilancio.

2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.

Art. 7 – Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 8 – Assimilazione all'abitazione principale

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 9 – Agevolazioni

1. L'aliquota di base è ridotta:

- allo 0,4 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della Provincia di Vicenza (ATER) e per gli alloggi regolarmente assegnati dalle I.P.A.B.;

- allo 0,50 per cento per l'abitazione e relative pertinenze (C2, C6 e C7) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (relativamente ad una sola unità immobiliare).

Art. 10 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

h) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 11 - Esclusioni

1. Sono esclusi dall'imposta municipale propria, con decorrenza dal 1° gennaio 2014:

a) l'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;

d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

f) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

2. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alle lettere b), c), d), e) e f) il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Art. 12 Disciplina dei fabbricati inagibili/inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto tale da pregiudicare l'incolumità degli eventuali occupanti (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, che comporta, come conseguenza, l'impossibilità di utilizzare il fabbricato e la cessazione dell'erogazione dei pubblici servizi. L'utilizzazione del fabbricato, a qualsiasi uso, anche difforme rispetto a quanto originariamente previsto, comporta l'inapplicabilità dell'agevolazione. Per la definizione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si fa riferimento all'art. 3, lettere a) e b) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

3. In particolare, si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari la cui condizione di inagibilità sia superabile solo con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978 n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale).

4. Ai fini dell'inagibilità/inabitabilità non rileva l'assenza o la non conformità alle norme vigenti degli impianti tecnologici per la fornitura dei pubblici servizi.

5. Qualora il fabbricato sia costituito da più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d'uso, ove risultino inagibili o inabitabili singole unità immobiliari, le riduzioni d'imposta saranno applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero fabbricato.

6. L'inabitabilità o inagibilità può essere accertata:

a) dall'Ufficio Edilizia Privata del Comune, con perizia a carico del proprietario richiedente, che attesti l'esistenza delle condizioni previste dai commi precedenti o, in alternativa,

b) da parte del contribuente medesimo con dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, fatte salve le dichiarazioni sostitutive già presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, qualora permangano i requisiti di inagibilità e/o inabitabilità e sia stata presentata la relativa dichiarazione di variazione.

6. La presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma precedente, non esclude l'obbligo della presentazione della dichiarazione di variazione ai fini dell'imposta municipale propria.

7. Il beneficio della riduzione del 50 per cento della base imponibile decorre dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva e non può avere effetti retroattivi.

8. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero, di demolizione o di ripristino, atta ad evitare danni a cose o persone.

Art. 13 - Quota riservata allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.

2. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

3. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 14 – Versamenti

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per più di 15 giorni, è computato per intero.

2. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate: le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre dell'anno d'imposta; la terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'imposta.

3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, nonché tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili. Gli enti non commerciali devono versare l'imposta esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Si considerano validamente eseguiti i versamenti dell'imposta effettuati, anziché separatamente da ciascun titolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

6. La disposizione di cui al comma precedente non deroga al principio di legge secondo il quale ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.

Art. 15 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Anche gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione in via telematica seguendo le medesime modalità.

CAPITOLO III

Regolamento TASI - Tributo sui servizi indivisibili

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Presupposto impositivo

Art. 3 - Soggetti passivi

Art. 4 - Base imponibile

Art. 5 - Aliquote

Art. 6 - Versamenti

Art. 7 - Esenzioni

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente capitolo, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (Tasi) di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto nel presente capitolo, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Presupposto impositivo

1. Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è colui che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, fabbricati ed aree fabbricabili di cui all'art. 2.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; nell'ipotesi in cui i due soggetti facciano parte del medesimo nucleo familiare, l'obbligazione tributaria è in capo interamente al possessore, titolare del diritto reale.

3. L'occupante, diverso dal titolare del diritto reale, è obbligato al versamento della TASI nella misura del 30% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. In caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

7. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

8. Ciascun possessore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione del fabbricato per la propria quota di possesso, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per più di quindici giorni. Il detentore è tenuto a pagare l'intera quota posta a suo carico nella percentuale fissata al comma 3.

9. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 4 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione di inagibilità o inabitabilità si rinvia all'apposito articolo del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU.

3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 2.

Art. 5 – Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con il medesimo provvedimento può essere disposto l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1 il Consiglio Comunale provvede altresì all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 6 – Versamenti

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n° 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n° 241, tramite modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, in base alla propria banca dati, predisporre/inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che, in caso di mancato invio dei moduli precompilati, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo

semestre, la seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' in facoltà del contribuente effettuare il versamento del tributo complessivamente dovuto in unica soluzione, da corrispondere entro il 16 giugno.

Art. 7 - Esenzioni

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI):

- a) gli immobili posseduti dallo Stato;
- b) gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;
- f) i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929 n. 810;
- g) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

CAPITOLO IV

Regolamento TARI – Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti

Art. 3 – Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTI

Art. 4 – Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 5 – Soggetti passivi

Art. 6 - Esclusione dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti

Art. 7 – Esclusione dell'obbligo del conferimento

Art. 8 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico

Art. 9 - Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFA

Art. 10 – Costo di gestione

Art. 11 – Determinazione della tariffa

Art. 12 – Articolazione della tariffa

Art. 13 - Periodi di applicazione del tributo

Art. 14 - Tariffa per le utenze domestiche

Art. 15 – Occupanti le utenze domestiche

Art. 16 – Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 17 - Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 18 - Scuole statali

Art. 19 – Tributo giornaliero

Art. 20 – Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 21 – Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 22 – Riduzioni per le utenze non domestiche stagionali

Art. 23 – Rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al recupero

Art. 24 – Agevolazioni

Art. 25 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Art. 26 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 27 – Obbligo di dichiarazione

Art. 28 – Contenuto della dichiarazione

Art. 29 – Versamenti

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente capitolo, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la componente TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'imposta unica comunale IUC, come previsto dall'art. 1, commi da 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), stabilendo, in particolare, condizioni e modalità per la sua applicazione.

2. L'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi, con il presente Regolamento, attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata legge n. 147 del 27.12.2013.

3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.

3. Si definisce “ rifiuto “, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTI

Art. 4 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali e/o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;

b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi, ecc.;

- c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione, comprese le pertinenze;
- d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. La presenza di arredo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, del calore, del gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono, a qualsiasi titolo, i locali e le aree scoperte.

Art. 6. Esclusione dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità come, a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori
- c) locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- e) le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- g) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- h) le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- i) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- j) locali adibiti al culto, nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso; a tal fine sono considerati adibiti al culto, purché connessi a culti riconosciuti dalla legge, le chiese, le cappelle, con esclusione delle abitazioni dei ministri di culto e dei locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.

2. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7 – Esclusione dell'obbligo del conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 6.

Art. 8 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ovvero in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- le superfici adibite all'allevamento di animali,
- le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli,
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi,

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

CATEGORIA DI ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
tipografie – stamperie – vetrerie – incisioni - serigrafie	20%
autoriparatori, tornitori, gommisti, elettrauti, officine meccaniche, carrozzerie	30%
laboratori dentistici, odontotecnici, radiologici,	10%
lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
laboratori fotografici, eliografie	25%

4. Per eventuali attività non considerate nella tabella, si fa riferimento a criteri di analogia.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione la tipologia di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicando l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 9 - Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile al tributo, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con esclusione di quella parte con altezza non superiore a metri 1,80, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147 (Attivazione delle procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte in catasto e corredate da planimetria).

2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza non superiore a metri 1,80.

3. Ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) di cui all'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22.12.2011 n. 214 e successivamente modificato e integrato. Ai fini dell'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile a tributo, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. 23.03.1998 n. 138.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III° - TARIFFA

Art. 10 - Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, individuati in base ai criteri definiti dal Regolamento di cui al D.P.R. 158/1999.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno, in base al Piano Finanziario degli interventi redatto dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo TARI, al netto del tributo provinciale, con le seguenti modalità:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 11 – Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata, sulla base del Piano Finanziario, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 12 – Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 13 Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

Art. 14 Tariffa per le utenze domestiche

1. Per utenza domestica si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata per una parte in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e la restante parte, riferita ai costi di gestione del rifiuto secco, in base alla quantità di tale rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo la metodologia approvata dal Comune. Sarà conteggiato un doppio svuotamento nel caso in cui l'utenza esponga il bidoncino del rifiuto secco per lo svuotamento con il coperchio aperto, straripante di rifiuti o con sacchetti sparsi nelle vicinanze.

Art. 15 – Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma che dimorano nell'utenza nel corso dell'anno solare, come ad esempio, le badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i componenti temporaneamente domiciliati altrove. Tuttavia, nel caso di attività lavorativa o di volontariato prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, che si protraggono per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene computata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti (seconde case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello previsto dalla L.R. Veneto n. 10/1996, art. 9 comma 3 (con arrotondamento all'unità superiore).

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o

comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in n. 1 unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche, risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, tiene conto delle variazioni intervenute nel corso dell'anno, con conguaglio nel caso di variazioni intervenute successivamente.

Art. 16 Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste viene, di regola, effettuata, sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT, relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 17 Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata per una parte applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e per la restante parte, riferita ai costi di gestione del rifiuto secco e/o umido, in base alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo la metodologia approvata dal Comune. Sarà conteggiato un doppio svuotamento nel caso in cui l'utenza esponga il bidoncino del rifiuto secco e/o umido per lo svuotamento con il coperchio aperto, straripante di rifiuti o con sacchetti sparsi nelle vicinanze.

Art. 18 Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune, ai sensi del comma precedente, è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 19 Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100 per cento.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 20 Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

TITOLO IV - Riduzioni e agevolazioni

Art. 21 Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%,
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%,

c) lontana localizzazione del bidone per la raccolta del rifiuto secco rispetto all'abitazione di residenza dove avviene la produzione di rifiuti, limitatamente alle vie individuate con delibera di Giunta Comunale: riduzione del 30%.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo del materiale prodotto si applica una riduzione del 15% della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza con la quale l'utente si impegna:

- ad accettare ogni forma di controllo anche senza preavviso, sul corretto utilizzo del metodo di compostaggio per lo smaltimento dell'umido;
- ad utilizzare sull'area di pertinenza dell'immobile ben definita e verificabile, il materiale prodotto nella compostiera.

L'attività di compostaggio può essere condivisa da due o più utenze a condizione che l'area pertinenziale delle unità abitative sia unica. Ogni utente è obbligato a presentare l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo.

L'effettuazione in modo improprio del compostaggio domestico determinerà la cessazione del diritto di riduzione a partire dall'anno di accertamento dell'infrazione.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

5. E' prevista una agevolazione (consegna di una chiave per i bidoni dei pannolini/pannoloni) nei seguenti casi: nucleo familiare con la presenza di un bambino fino al compimento del 3° anno di età, e nucleo familiare con la presenza di persona in particolare situazione sanitaria.

Art. 22 Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica nella misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purchè non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assertivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

2 BIS Alle utenze non domestiche che svolgono attività vivaistica e che effettuano il compostaggio si applica una riduzione del 15% della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza con la quale l'utente si impegna:

- ad accettare ogni forma di controllo anche senza preavviso sul corretto utilizzo del metodo di compostaggio;

- ad utilizzare sull'area di pertinenza ai fini IMU dell'immobile il materiale prodotto nella compostiera;

L'effettuazione in modo improprio del compostaggio determinerà la cessazione del diritto di riduzione a partire dall'anno di accertamento dell'infrazione.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'art. 21.

Art. 23 Rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al recupero

1. La quota variabile per le utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.

2. La riduzione viene concessa su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione idonea a dimostrare la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo nell'anno solare, da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti assimilati.

Art. 24 Agevolazioni.

1. Ai nuclei familiari al cui interno siano presenti soggetti con handicap permanente e grave o invalidità superiore al 75% risultanti da certificazione rilasciata dalle autorità competenti con ISEE inferiore ad € 7.500,00 sarà applicata una riduzione pari al 10% della tariffa ordinaria.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 21.

Art. 25 Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 26 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento della tariffa, nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della

disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 27. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione, che in deroga ai termini previsti dall'art. 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento:

- a) per le utenze domestiche, di norma dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni;

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

4. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

5. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree, ovvero se il subentrante ha assolto il tributo a seguito di dichiarazione o recupero d'ufficio.

7. La dichiarazione di variazione in diminuzione della superficie occupata non ha effetti retroattivi.

Art. 28 Contenuto della dichiarazione

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche, deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno, nonché i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

2. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al precedente articolo 27 comma 2.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali, o inviata in via telematica con posta certificata.

4. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 29 Versamenti

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il Comune riscuote il tributo in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti appositi avvisi di pagamento che specificano, per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo secondo il numero di rate stabilito.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, è notificato, nelle forme di legge, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

ALLEGATO A

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Categorie di utenze non domestiche
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club